

COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

**VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO EX D3/1
ORA PUA 38 PER MODIFICA ALLA DESTINAZIONE D'USO**

**ALLEGATO "A"
SCHEMA DI CONVENZIONE**

I proprietari lottizzanti: **CREMA RENZO s.n.c.**

EDILCREMA S.N.C. DI CREMA MARCELLO & C.

Il progettista:

Arch. BONARIOL MARCO

Arch. BREDARIOL RENATO

Paese 19/03/2013

- Tav. n° PG-07-V0 – Le verifica urbanistica, individuazione delle aree da cedere al comune e programma degli interventi;
- Allegato A - Schema di convenzione;
- Allegato B - Schema disciplinare tecnico per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria;
- Allegato C - Norme Tecniche di Attuazione;
- Allegato D – Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione;
- Allegato E - Elenco catastale delle proprietà ed atti dimostranti la titolarità delle proprietà;
- Allegato F – Relazione illustrativa D.P.R. 503/1996;
- Dichiarazione di conformità del progetto al D.P.R. 503/1996.
- Prontuario per la mitigazione ambientale.
- Verifica di compatibilità idraulica.

Con specifico riferimento alla Tavola PG-01-V1, si precisa che la Variante prevede una marginale ripermimetrazione dell'ambito di intervento, attuata nel rispetto dei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 31, comma 13 delle vigenti NTO del PI del Comune di Ponzano Veneto.

2. Si precisa e dà atto che gli elaborati di cui sopra sostituiscono integralmente gli elaborati del Piano di Lottizzazione “ex D/3” e costituiscono unico riferimento per l'attuazione dell'ambito.

Articolo 2 – Opere di urbanizzazione

1. La “Ditta Lottizzante” si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo a realizzare, secondo quanto previsto dagli elaborati della Variante al Piano di Lottizzazione “ex D/3” e previo parere dei rispettivi Enti Gestori, le seguenti opere di urbanizzazione:

- a) strade, marciapiedi, spazi pedonali, spazi di sosta e di parcheggio e segnaletica stradale;
- b) fondazioni per le future recinzioni, o cordoli entro e fuori terra, a delimitazione degli spazi che confinano con tutte le aree pubbliche, poste anche su proprietà privata;
- c) aree a verde pubblico opportunamente delimitate e dotate di elementi di arredo urbano;
- d) rete di approvvigionamento idrico e relativi allacciamenti;
- e) rete per fognatura nera e relativi allacciamenti;
- f) rete per fognatura acque meteoriche e relativi allacciamenti;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica e relativi allacciamenti;
- h) rete di distribuzione telefonica e relativi allacciamenti;
- i) rete di distribuzione del gas metano e relativi allacciamenti;
- j) rete ed impianto di pubblica illuminazione;
- k) rete di distribuzione elettronica per fibre ottiche e relativi allacciamenti.

2. Le aree da cedere al "Comune" ovvero da asservire all'uso pubblico sono evidenziate nella Tavola PG-07-V2 e verranno esattamente quantificate al momento in cui verrà prodotto il definitivo frazionamento catastale, fermo restando che le superfici anzidette non dovranno essere inferiori a quelle di progetto della Variante. Quanto agli spazi adibiti a marciapiede privato individuati negli elaborati grafici, si precisa che gli stessi, pur non essendo oggetti di cessione né di asservimento all'uso pubblico, non potranno essere recintati o altrimenti delimitati dalla "Ditta Lottizzante".

3. Con riferimento al computo metrico estimativo, il valore delle opere di urbanizzazione da eseguire in esecuzione della presente convenzione si accetta

ed approva in Euro 538.073,42 oltre IVA in ragione di legge.

4. Complessivamente, pertanto, e tenuto conto che parte delle opere di urbanizzazione – corrispondente ai lavori di primo stralcio del Piano di Lottizzazione “ex D/3” – è già stata realizzata e definitivamente collaudata, l'importo che sarà ammesso a scomputo del contributo di costruzione dovuto per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria al rilascio dei singoli permessi a costruire per gli edifici da realizzarsi nell'ambito della lottizzazione ammonta a complessivi Euro 538.073,42 oltre IVA in ragione di legge, dandosi atto che, ai sensi dell'articolo 31, comma 11 della L.R. n. 11/2004, lo scomputo del valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è ammesso anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a standard.

5. In sede di rilascio dei singoli permessi di costruire relativi ai vari edifici da realizzare, andrà verificato e corrisposto l'eventuale conguaglio afferente il contributo di costruzione relativo sia alle opere di urbanizzazione primaria, sia alle opere di urbanizzazione secondaria, secondo le tabelle in allora vigenti, con esclusione, in ogni caso, di conguagli passivi a carico del “Comune”.

Articolo 3 – Dimensionamento e standard

1. Le aree per standard sono determinate negli elaborati progettuali secondo i rapporti di dimensionamento previsti dalla legge e dal vigente PI in considerazione della destinazione residenziale degli alloggi da realizzare all'interno dell'ambito e in ragione della volumetria realizzabile indicata in progetto, pari a 22.120,00 (ventiduemilacentoveventi/00) mc.

2. Per quanto riguarda lo standard secondario, si richiama l'articolo 12, comma 8 delle NTO del vigente PI del Comune di Ponzano Veneto; lo stesso verrà pertanto assolto in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire siccome

previsto al precedente articolo 2, ultimo comma.

Articolo 4 – Perequazione urbanistica

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la superficie dell'ambito oggetto di Variante è di complessivi 24.681,23 mq., per cui la volumetria realizzabile in base all'indice territoriale attribuito dall'articolo 31, comma 7 delle NTO del PI del Comune di Ponzano Veneto (di 8.000 mc./ha) è pari a complessivi 19.744,98 mc.; tenuto conto che la volumetria indicata negli elaborati di progetto è pari a 22.120,00 mc., la quota soggetta a perequazione urbanistica ai sensi del citato art. 31, comma 6, NTO è di complessivi 2.375,02 mc.

2. Le parti convengono concordemente di determinare in 25,04 €/mc. il contributo di perequazione che la "Ditta Lottizzante" dovrà riconoscere al "Comune" a fronte dell'utilizzo della volumetria di cui sopra, importo corrispondente (ai sensi dell'art. 13 delle vigenti NTO del PI del Comune di Ponzano Veneto) alla quota parte del 35% dell'incremento di valore derivante dalle nuove previsioni del PI, come determinato nella perizia di stima asseverata a firma del Geom. Luigi Condotta allegata alla domanda di Variante e qui richiamata a costituire parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

3. Il contributo perequativo verrà determinato di volta in volta dal "Comune" all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire per la realizzazione degli edifici residenziali, in misura direttamente proporzionale alla volumetria effettivamente realizzata in eccedenza rispetto all'It di 8.000 mc./ha, e verrà corrisposto con le stesse modalità del contributo di cui all'art. 16 del d.P.R. 380/2001. Al fine di consentire al "Comune" di verificare le quantità effettive di cubatura utilizzata, all'atto della presentazione di ciascun progetto edilizio

verrà allegato un prospetto sintetico esteso all'intero ambito di intervento.

4. Al riguardo, si dà atto che gli elaborati di progetto già prevedono l'utilizzo di complessivi 2.375,02 mc. di perequazione, cui corrisponde un onere perequativo di € 59.477,00=, importo che verrà corrisposto con le modalità precedentemente indicate, salvo diverso accordo tra le parti, che potranno eventualmente convenire la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di pari importo, su proposta del "Comune" che dovrà formularla entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.

5. La "Ditta Lottizzante" avrà comunque la facoltà di utilizzare, in tutto o in parte, anche l'ulteriore volumetria soggetta a perequazione, con le modalità indicate al successivo articolo 11 e previa la realizzazione ovvero monetizzazione (ai sensi dell'art. 32, comma 2, L.R. n. 11/2004) degli standard aggiuntivi imposti dalla maggiore cubatura (tenendosi conto a tal fine anche degli eventuali standard primari realizzati o previsti dalla Variante in eccedenza rispetto ai parametri vigenti).

Articolo 5 – Tempi di attuazione. Efficacia

1. La presente Variante sarà efficace per anni dieci (10) decorrenti dalla sua entrata in vigore, decorsi i quali diventerà inefficace per le parti non attuate, rimanendo fermi a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nelle costruzioni di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, eventuali allineamenti, i parametri urbanistico-edilizi, e gli indici di edificabilità previsti dagli elaborati di progetto e dalle NTA di Variante.

2. Prima della scadenza, il "Comune" potrà prorogarne la validità per un periodo non superiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 20, comma 11, della l.r. del Veneto n. 11/2004. Entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del

termine stabilito al comma precedente, la “Ditta Lottizzante” potrà presentare un nuovo piano per il completamento della parte rimasta inattuata, salva la facoltà del “Comune” di prorogare la validità del Piano, prima della sua scadenza, per un periodo non superiore a cinque anni ai sensi dell’articolo 20, comma 11, della l.r. del Veneto n. 11/2004.

3. Decorso il termine stabilito al primo comma, eventualmente prorogato ai sensi del precedente comma 2, la costruzione di nuovi edifici sarà ammessa, nel rispetto dell’It di cui al precedente articolo 4, comma 1, a condizione che gli stessi siano serviti dalle opere di urbanizzazione.

4. Le opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2 dovranno essere iniziate entro 12 (dodici) mesi dal rilascio del relativo titolo edilizio e ultimate entro e non oltre 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati su motivata istanza della “Ditta Lottizzante” nei casi previsti dalla Legge.

5. L’inutile decorso del termine di cui al primo comma, o di quello eventualmente prorogato ai sensi del precedente comma 2, consentirà al “Comune” di dichiarare la decadenza della presente convenzione e di completare le opere previste e garantite con le modalità contemplate dall’art. 13.

6. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione della Variante, la stessa diverrà inefficace per le parti non attuate.

Articolo 6 – Manutenzione delle opere in cessione

1. La “Ditta Lottizzante” si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere previste dalla Variante e di cui al precedente articolo 2, fino al relativo collaudo favorevole, anche se in via provvisoria,

costituente "consegna" al "Comune" nei termini e secondo quanto stabilito dal successivo art. 8, comma 3, fatta eccezione per il verde pubblico, la cui manutenzione sarà in perpetuo a carico della "Ditta Lottizzante", eredi e aventi causa a qualsiasi titolo (con esclusione del verde attrezzato e delle aiuole a confine con il plesso scolastico, che rimarranno a carico del "Comune").

2. Fino alla consegna delle opere, tutte le connesse responsabilità civili e penali sono a carico esclusivo della "Ditta Lottizzante", dandosi atto le Parti che il "Comune" ha già preso in consegna le opere di primo stralcio con determina n. 571 del 13 ottobre 2009 (R.P. n. 174).

3. Di tali opere la "Ditta Lottizzante" si impegna ad eseguire un dettagliato rilievo piano altimetrico quotato dello stato esecutivo finale delle stesse, con la predisposizione di appropriati grafici in scala adeguata e relativi supporti informatici (file Autocad *.DWG in supporto CD) da consegnarsi al "Comune" e al collaudatore prima delle operazioni di collaudo.

Articolo 7 - Vigilanza

1. L'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno determinati mediante verbale in contraddittorio fra il "Comune" e la "Ditta Lottizzante"; l'avvio dei lavori avverrà dopo il tracciamento degli spazi destinati alle opere di urbanizzazione previa verifica dell'Ufficio Tecnico Comunale e redazione di apposito verbale.

2. L'esecuzione delle opere avverrà sotto il controllo degli organi tecnici comunali ai quali è riconosciuta la facoltà di sospendere i lavori riguardanti specifiche aree qualora gli stessi non vengano ritenuti corrispondenti al progetto approvato o non eseguiti a regola d'arte, assegnando alla "Ditta Lottizzante" un termine – di norma non inferiore a 15 (quindici) giorni – per rimediare ad eventuali difformità, vizi e/o difetti. In ipotesi di ritardi dovuti alle

necessità dell'Amministrazione Comunale e per altre ragioni oggettive non imputabili alla “Ditta Lottizzante”, che abbiano determinato un allungamento dei tempi, quest'ultima avrà diritto ad una proroga per l'esecuzione delle opere, corrispondente al periodo di ritardo.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato (eventualmente prorogato ai sensi del comma precedente), il “Comune” potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori non ancora effettuati avvalendosi nel modo più ampio della cauzione prestata.

4. L'avvenuto adempimento o l'esecuzione d'ufficio, previo recupero delle spese sostenute dal “Comune”, determineranno la revoca dei provvedimenti sospensivi.

Articolo 8 - Collaudo

1. Il “Comune”, su richiesta della “Ditta Lottizzante”, sottopone a collaudo, anche parziale e in corso di esecuzione, le opere di cui al precedente articolo 2, non prima di 60 (sessanta) giorni e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. In particolare, ad ultimazione avvenuta saranno poste a collaudo (anche parziale) le opere di urbanizzazione, fatta eccezione per la realizzazione del manto bituminoso di usura e della semina delle essenze vegetative e piantumazione di quelle arboree nelle aree destinate a verde pubblico che dovrà avvenire nella prima stagione utile.

2. Il collaudo sarà disposto dal “Comune” ed effettuato dall'Ufficio tecnico o da un professionista nominato dal Responsabile del Dipartimento Coordinamento del Territorio – Sezione 1[^], le cui spese ed onorari saranno a totale carico della “Ditta Lottizzante”.

3. Il Certificato di collaudo, dopo la sua approvazione senza riserve da parte

del “Comune” (che dovrà intervenire entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali il certificato di collaudo si intenderà tacitamente approvato), avrà validità di verbale di consegna provvisoria delle opere di urbanizzazione - anche ai fini di cui al precedente articolo 6, comma 1 - fino alla successiva cessione in proprietà delle aree su cui insistono.

4. La “Ditta Lottizzante” si impegna, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Responsabile del Servizio. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della “Ditta Lottizzante”, il Responsabile del Servizio provvederà d'ufficio, con spese a carico della ditta medesima, come previsto dall'art. 13.

Articolo 9 – Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione

1. La “Ditta Lottizzante” si impegna a cedere e trasferire a titolo gratuito al “Comune”, entro 2 (due) mesi dall'approvazione del collaudo finale, le aree e le opere di urbanizzazione indicate al precedente articolo 2, come meglio descritte sulla base del progetto di lottizzazione, nonché le aree e le opere costituenti il primo stralcio del Piano di Lottizzazione ex D/3, già collaudate e prese in carico dal “Comune”.

2. Le aree da cedere al “Comune” saranno catastalmente individuate mediante tipo di frazionamento da redigersi a cura e spese della “Ditta Lottizzante” e verranno trasferite libere da pesi, oneri e servitù, a apparenti e non, e da qualsiasi altro onere o gravame, anche di carattere reale, che possa comprometterne l'utilizzo e/o la fruizione.

3. Le opere di urbanizzazione dovranno essere al momento della cessione a favore del “Comune” in perfetto stato di conservazione, precisandosi che in

base all'articolo 8 della convenzione urbanistica del 29.12.2006 (rep. n. 60837 – racc. n. 24881 del Notaio dott. Baravelli di Treviso) la manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione del primo stralcio del Piano di Lottizzazione “ex D/3” è posta a carico del “Comune” a far data dalla presa in carico delle opere medesime.

4. Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà delle aree ed opere di urbanizzazione (spese di rogito, di registrazione, di trascrizione, catastali ecc.), saranno a totale carico della “Ditta Lottizzante”.

Articolo 10 – Permessi di costruire e agibilità

1. Il Responsabile del Dipartimento Coordinamento del Territorio – Sezione 1[^] rilascerà i singoli permessi di costruire – per le opere di urbanizzazione e gli edifici privati da realizzare in attuazione della presente Variante – nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dalla Variante.

2. Il rilascio dei permessi di costruire per i singoli fabbricati è subordinato:

- alla stipula della convenzione definitiva;
- al rilascio del permesso di costruire ad eseguire le opere di urbanizzazione funzionali all'intervento edilizio;
- alla comunicazione di inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione medesime.

3. I permessi di costruire potranno essere richiesti e dovranno essere rilasciati anche se riferiti ad un singolo fabbricato, essendo escluso l'obbligo di presentazione di un solo permesso di costruire per l'intero ambito di intervento.

4. I certificati di agibilità degli edifici privati potranno essere rilasciati dal “Comune” solo ad intervenuto collaudo, anche parziale, con esito favorevole,

delle opere di urbanizzazione di cui all' art. 2 ai sensi del precedente art. 8 comma 2.

Articolo 11 - Varianti

1. È consentito apportare, in fase esecutiva e senza la necessità di previa approvazione di una variante, modificazioni che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal Piano di Lottizzazione e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici. Tali modifiche possono essere apportate con l'assenso dei soli titolari delle aree interessate.

2. Costituiscono modifiche esecutive anche eventuali incrementi della volumetria assoggettata a contributo perequativo, in eccedenza rispetto a quella di progetto (pari a mc. 2375,02 come precisato al precedente articolo 4.1), nei limiti di complessivi 500 (cinquecento) mc., previo pagamento del contributo di cui al precedente articolo 4 e previsione degli standard eventualmente mancanti (che verranno previsti ovvero monetizzati in sede di rilascio del singolo permesso di costruire o sue varianti); tali modifiche dovranno tuttavia essere previamente autorizzate dalla Giunta Comunale, che dovrà determinarsi entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta.

3. Fuori dei casi previsti dai comma precedenti, è necessaria l'approvazione di una variante allo strumento attuativo. Possono essere approvate varianti sottoscritte dai soli titolari delle aree incluse nella variante.

Articolo 12 – Cessione a terzi

1. Nel caso in cui la “Ditta Lottizzante” alienasse in tutto o in parte le aree convenzionate, la stessa si impegna a rendere esplicitamente edotti gli acquirenti degli obblighi assunti nei confronti del “Comune” non ancora soddisfatti alla data di alienazione, impegnando i propri aventi causa, ciascuno

per la quota di sua proprietà, all'assunzione degli oneri citati. L'assunzione degli oneri dovrà essere espressa nell'atto di cessione.

2. La "Ditta Lottizzante" rimarrà comunque solidalmente responsabile fino alla data in cui l'avente causa non rilasci le garanzie previste dalla presente convenzione in sostituzione di quelle prestate dalla "Ditta Lottizzante" medesima e il "Comune" non avrà espresso il proprio assenso al subentro.

Articolo 13 – Garanzie

1. A garanzia del corretto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, la "Ditta Lottizzante" ha costituito Polizza fideiussoria/fideiussione N. ***** rilasciata da***** con sede in ***** per l'importo di €. (Euro

2. La garanzia di cui al comma precedente è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori nel limite massimo del 75 % (settantacinque per cento), previa attestazione del Direttore dei Lavori o del Collaudatore; l'importo residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato – mediante restituzione della polizza in originale – entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal trasferimento al "Comune" delle aree ed opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 2.

3. In caso di inadempienza della "Ditta Lottizzante" rispetto agli obblighi convenuti col presente atto, il "Comune" potrà escutere la fideiussione stessa per far eseguire, riparare o modificare le opere che non dovessero essere in perfetto stato di manutenzione all'atto della consegna o del trasferimento al "Comune".

4. Il "Comune", oltreché escutere la fideiussione, avrà comunque facoltà di

agire nei confronti della “Ditta Lottizzante” inadempiente, che rimarrà obbligata verso l’Amministrazione Comunale per tutte le spese da quest’ultima sostenute ed eventualmente eccedenti l’importo garantito dalla fideiussione.

5. Si dà atto che al momento della sottoscrizione della presente convenzione, il “Comune” ha provveduto a svincolare la polizza fideiussoria di secondo stralcio costituita ai sensi dell’art. 11 della convenzione urbanistica attuativa del Piano di Lottizzazione “ex D/3” rilasciata da Vittoria Assicurazioni per l’importo di € 324.150,00 (trecentoventiquattromilacentocinquanta/00).

6. A garanzia del pagamento dell’onere perequativo di cui al precedente articolo 4, comma 4, la “Ditta Lottizzante”, e per essa la società “Crema Renzo S.n.c.”, ha costituito Polizza fideiussoria/fideiussione N. ***** rilasciata da***** con sede in ***** per l’importo di **€ 59.477,00** (Euro cinquantanovemilaquattrocentosettantasette/00). La garanzia verrà svincolata, anche parzialmente, contestualmente al pagamento dell’onere perequativo medesimo ovvero entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori eventualmente affidati alla “Ditta Lottizzante” ai sensi del precedente articolo 4, comma 4, ultimo periodo.

7. Resta inteso e convenuto che, qualora ai sensi di tale ultima previsione le parti non dovessero accordarsi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico alternative al pagamento dell’onere perequativo entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, la “Ditta Lottizzante” avrà facoltà di assolvere tale impegno mediante pagamento degli importi dovuti.

Articolo 14 – Controversie

1. La “Ditta Lottizzante” e il “Comune” si impegnano reciprocamente - per

quanto di competenza, eventualmente anche per “fatto del terzo” ai sensi dell'art. 1381 c.c. - a rispettare in toto gli impegni assunti con la presente convenzione e quelli che in futuro ne deriveranno; a tal fine si assumono sin da ora la responsabilità per danni derivanti da ogni eventuale loro mancato adempimento (o del rispettivo “terzo” ai sensi dell'art. 1381 c.c.), danni che verranno accertati e quantificati, anche in via equitativa e se del caso, in via forfettaria, a mezzo della procedura arbitrale descritta nei successivi commi.

2. Ogni e qualsivoglia controversia eventualmente derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione sarà devoluta, se appartenente alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Treviso.

Articolo 15 – Trascrizione

1. La “Ditta Lottizzante” autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari, con piena rinuncia all'ipoteca legale e con esonero del Conservatore dell'Ufficio del Territorio di Treviso - Servizio di Pubblicità Immobiliare - da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 16 – Elezione di domicilio

1. Per tutti gli effetti della presente convenzione, la “Ditta Lottizzante” elegge domicilio presso ditta CREMA RENZO S.N.C. con sede a Ponzano Veneto (TV) in Via Fontane n. 16.

2. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo del messo comunale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 17 - Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della “Ditta Lottizzante” con richiesta di ogni

beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28 giugno 1943 n. 666.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me letto ai Componenti che lo approvano e lo firmano con me Notaio, consta di ***** fogli di cui si occupano ***** facciate intere e fino a questo punto della *****.